



04930-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Maria Vessichelli	- Presidente -	Sent. n. sez. 1485/2021
Eduardo De Gregorio		CC - 09/11/2021
Michele Romano	- Relatore -	R.G.N. 28101/2021
Giuseppe Francolini		
Giuseppe Riccardi		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del 26 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, per quanto di interesse in questa sede, aveva applicato, tra gli altri, a (omissis) la misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziata di numerosi delitti di lesione personale aggravata, tortura, falso e depistaggio, commessi in relazione ai gravi episodi di violenza e sopraffazione avvenuti dell' (omissis) ai danni dei detenuti ristretti nel reparto <sup>(omissis)</sup> del carcere di (omissis) .

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione (omissis) , a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta simultaneamente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., nonché la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.1.1. La ricorrente, nel corso del procedimento innanzi al Tribunale del riesame, aveva depositato una corposa memoria con la quale aveva evidenziato che dalle riprese delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza installato all'interno del carcere, le cui immagini erano state illustrate ed analizzate nella medesima memoria, emergeva che la stessa non aveva mai partecipato ai delitti che erano stati commessi da altri.

Il Tribunale del riesame, nel motivare il suo provvedimento, non aveva affatto valutato la memoria difensiva e le immagini ad essa allegate su supporto informatico, con conseguente violazione del diritto di difesa sanzionata ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. con la nullità del provvedimento impugnato in questa sede.

In ogni caso, l'omessa motivazione sulle argomentazioni difensive contenute nella memoria comporta che il provvedimento impugnato è affetto da carenza di motivazione o comunque la motivazione risulta meramente apparente, in quanto utilizza argomentazioni arbitrarie ed avulse dal contesto degli atti processuali e anche dalle argomentazioni poste dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento del provvedimento coercitivo.

Il Tribunale del riesame ha ammesso che le immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza sono fondamentali per la comprensione dei fatti, ma poi non ha utilizzato dette immagini per valutare la posizione della (omissis).

Le riprese in cui compare la (omissis) coprono un arco temporale di quattro ore durante le quali mai la indagata ha colpito o malmenato con i manganelli i detenuti, come invece affermato dal Tribunale del riesame; lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva affermato (a pag. 2190 del provvedimento coercitivo) che la (omissis) mai aveva colpito o malmenato i detenuti.

Il Tribunale del riesame aveva errato nel valorizzare le dichiarazioni dei carcerati che avevano riferito di pestaggi attuati dalla (omissis); tali dichiarazioni, come segnalato dal Giudice per le indagini preliminari, andavano valutate con estremo rigore per il rischio che essi, con false incolpazioni, attuassero propositi vendicativi, dovuti alle più varie ragioni, non esclusa la mera antipatia personale, nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria.

A tale proposito, il Tribunale del riesame ha ommesso di considerare che il (omissis) (omissis) la (omissis), avendo appreso della sommossa attuata dai detenuti, pur non essendo in servizio, si era recata al carcere e aveva attirato su di sé le antipatie dei detenuti, che in tale occasione, come riferito da un carcerato, le avevano rivolto parole oltraggiose.

Inoltre, i detenuti potrebbero costituirsi parti civili per sfruttare economicamente la vicenda e comunque essi sono stati sentiti a sommarie informazioni solo due mesi dopo i fatti e possono essersi scambiati notizie tra di loro con conseguente inquinamento delle prove.

2.1.2. Quanto al vizio di omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, alla (omissis) si contesta di avere, quale capo responsabile del reparto (omissis), partecipato ad organizzare ed eseguire le condotte ai danni dei detenuti.

Una più attenta lettura dell'interrogatorio della (omissis) e del provveditore dott. (omissis) avrebbe condotto ad un ridimensionamento del suo ruolo, mentre il Tribunale non ha affatto motivato in ordine alla condotta tenuta dalla (omissis) il (omissis) e sopra già descritta. La (omissis) si era recata in carcere per sedare la rivolta, mentre altri avevano programmato la perquisizione straordinaria e fatto arrivare rinforzi da altre città.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevato che i detenuti, in occasione della rivolta, avevano oscurato le telecamere dalle ore 20,12 alle ore 22,58; la (omissis) era riuscita a placare la rivolta e si era poi allontanata dal carcere alle ore 24,52. La azione mitigatrice da lei svolta aveva suscitato la protesta degli agenti che avrebbero voluto far entrare i rinforzi rimasti all'esterno del penitenziario per sedare la sommossa con l'uso della forza.

Il dott. (omissis) ha riferito che alle ore 10 del (omissis) aveva deciso di operare una perquisizione straordinaria, di fatto condivisa dalla direttrice del carcere, la dott.ssa (omissis); durante la perquisizione aveva avvertito il capo dipartimento del DAP dott. (omissis); gli agenti impegnati erano 144 e l'operazione doveva essere comandata dal (omissis), mentre la (omissis) avrebbe dovuto curare gli aspetti formali.

Dalle dichiarazioni del Magistrato di sorveglianza, dott. (omissis), risultava che la (omissis) era entrata nel carcere quando la perquisizione era stata già organizzata e preordinata, come segnalato dalla ricorrente nella sua memoria difensiva. La (omissis) aveva affermato che tutti coloro che avevano organizzato e diretto la perquisizione avevano un grado gerarchico superiore al suo e quindi ella non aveva impartito, né avrebbe potuto impartire, ordini nei loro confronti, come invece erroneamente dichiarato dal (omissis), anche lui suo superiore gerarchico; anche le *chat* registrate sul cellulare e le conversazioni con il (omissis) dimostravano che la (omissis) aveva ricevuto ordini e non li aveva impartiti; si

era limitata ad una mera presenza passiva, senza alcuna possibilità di fermare un'azione violenta iniziata da altri prima del suo arrivo. Quanto alle violenze che i detenuti asserivano di avere subito dopo il (omissis) nel reparto (omissis), esse non erano a lei imputabili, non avendo ella mai gestito quel reparto.

Nella memoria sottoscritta dalla (omissis) si afferma che dai filmati estrapolati dall'impianto di videosorveglianza risultava che quasi mai i detenuti erano stati picchiati o maltrattati in sua presenza e che quando ciò era avvenuto, come alle ore 18.24.15, l'indagata aveva espresso ribrezzo e spavento, voltando le spalle per non assistere a quella scena disgustosa, e poi si era allontanata subito in segno di disapprovazione e scoramento. Alle ore 18.16.12 l'indagata, entrata in un ambiente dove i detenuti erano stati già fatti inginocchiare con la testa verso il muro, aveva intimato all'Ispettore (omissis) di non usare violenza sui detenuti inginocchiati e poi era andata via; non era quindi presente quando alcuni dei detenuti erano stati picchiati, contrariamente a quanto sostenuto dal detenuto (omissis).

Le circostanze evidenziate nella memoria, che avrebbero escluso una partecipazione attiva della (omissis) ai reati a lei contestati, non erano mai state valutate dal Tribunale del riesame che, sulla base di mere presunzioni, aveva affermato che la stessa aveva organizzato la perquisizione e eseguito in prima persona le violenze ai danni dei detenuti.

Anche i messaggi inviati al (omissis) dal (omissis) dimostravano che era stato quest'ultimo ad assumere la decisione di procedere alla perquisizione straordinaria, che era stata ritenuta legittima anche dal Giudice per le indagini preliminari.

Il significato dei messaggi che la (omissis) aveva scambiato con un agente successivamente ai fatti contestati erano stati mal interpretati, non costituendo gli stessi un'ammissione di responsabilità.

Né poteva ritenersi sufficiente la mera presenza della (omissis) sul luogo ove i reati erano stati commessi, occorrendo a tal fine che essa palesasse una chiara adesione alla condotta dell'autore materiale del fatto e quindi fungesse da stimolo all'azione anche fornendo solo un maggior senso di sicurezza.

Neppure poteva ritenersi che la (omissis) avesse l'obbligo di impedire l'evento, in quanto gerarchicamente subordinata rispetto a chi aveva diretto ed organizzato la perquisizione straordinaria valendosi anche di agenti appartenenti a nuclei diversi, tanto che nei vari capi di imputazione alla (omissis) era stata contestata una condotta commissiva e non omissiva.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in

punto di esigenze cautelari.

Esse vengono motivate esclusivamente facendo riferimento alla gravità dei fatti contestati, mentre la (omissis) non ha esercitato violenza diretta sui detenuti. Si è trattato di fatti isolati dovuti alle incertezze e paure causate dalla pandemia. Né potevano avere rilievo i messaggi scambiati tra altri indagati in cui si faceva riferimento al «sistema (omissis)» per affermare la sistematicità degli atti di violenza ai danni dei detenuti, essendo quello di (omissis) un carcere diverso da quello al quale prestava servizio la (omissis), che si era sempre comportata correttamente, come emergeva anche dal suo operato in occasione della rivolta del (omissis). Inoltre, i fatti risalivano ad oltre un anno prima e doveva ritenersi che il tempo trascorso avesse determinato il venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari. Infine, la (omissis) aveva già trascorso un congruo periodo di custodia cautelare e con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio aveva anche collaborato all'accertamento dei fatti ed in particolare aveva fornito un contributo decisivo all'identificazione di alcuni degli agenti ripresi nei filmati. Né, in relazione alla (omissis), poteva ritenersi sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, atteso che alla stessa, diversamente dagli altri indagati agli arresti domiciliari, non era stato applicato il divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi e comunque le indagini erano in corso da circa un anno ed i detenuti sottoposti a violenze erano stati trasferiti in carceri diversi, cosicché la protrazione della misura degli arresti domiciliari risultava priva di giustificazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale del riesame, nel motivare il suo provvedimento, si è diffusamente confrontato con le argomentazioni contenute nella memoria sottoscritta dalla (omissis) sottolineando che «l'indagata limita le sue considerazioni al commento dei filmati, senza attribuire rilevanza alle dichiarazioni rese dalle vittime, che hanno invece un grande potere descrittivo. Deve infatti ricordarsi che le immagini acquisite sono solo parziali, in quanto in alcuni piani del reparto le telecamere erano state spente, come verificato dagli accertamenti tecnici del P.M. e come rivelato dalla eloquente captazione tra gli indagati (omissis) e (omissis), che attribuivano proprio alla (omissis) il compito di assicurarsi preventivamente la disattivazione di tutte le telecamere, a copertura di quanto stava per accadere».

Il Tribunale del riesame ha attribuito rilevanza anche alle dichiarazioni rese



dalle numerose vittime dei pestaggi che hanno dichiarato che era proprio la (omissis) ad indicare agli agenti coloro che dovevano essere picchiati.

Del resto, la stessa ricorrente, nella sua memoria, ammette di avere assistito ad alcuni dei pestaggi, anche se sostiene di essersi allontanata immediatamente per manifestare la sua disapprovazione.

Il Tribunale del riesame, onde confutare quest'ultimo argomento difensivo, ha pure richiamato il contenuto dei messaggi scambiati con gli altri indagati nei quali la (omissis), anziché manifestare dissenso e rincrescimento per quanto avvenuto in sua presenza, si congratulava con loro per il successo dell'operazione e per la riaffermazione dell'autorità della polizia penitenziaria sui detenuti; tale circostanza avvalorava le dichiarazioni dei detenuti che hanno affermato che la (omissis) indicava agli agenti i detenuti che dovevano essere picchiati.

In sostanza, il Tribunale del riesame, pur dando atto che solo in talune occasioni nei filmati viene rappresentata la (omissis) mentre assisteva ad episodi di violenza ai danni dei detenuti, ha attribuito valore preponderante alle dichiarazioni rese dai detenuti ed ai messaggi scambiati tra i vari indagati.

La ricorrente sostiene che tale valutazione del materiale probatorio è errata, essendo i detenuti inattendibili, ma tale censura attiene al merito e non è deducibile in questa sede di legittimità, ove può solo osservarsi che la motivazione del provvedimento impugnato risulta esaustiva e priva di contraddizioni ed illogicità e che in essa si dà anche atto dei vari riscontri che assistono i racconti delle vittime, costituiti, oltre che dalla concordanza delle varie dichiarazioni, anche da elementi oggettivi, come le lesioni rilevate sui corpi delle vittime.

Quanto, poi, all'argomento difensivo contenuto nel ricorso secondo il quale la (omissis) si sarebbe limitata ad assistere ad alcuni pestaggi senza il potere di impedirli, atteso che la stessa occupava nella scala gerarchica una posizione subordinata a quella di coloro che avevano organizzato l'operazione, deve rilevarsi che esso confligge con la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale del riesame, secondo la quale la (omissis) avrebbe svolto un ruolo attivo consistito oltre che nel picchiare taluni dei detenuti al riparo dalla telecamere, anche nell'indicare agli agenti quali detenuti sottoporre a sevizie e nel facilitare il loro compito disattivando le telecamere.

In ogni caso, simile argomento risulta infondato, per le ragioni già indicate alle pagine da 2178 a 2181 e da 2188 a 2191 del provvedimento coercitivo in cui si evidenzia che la (omissis), per il suo grado e per il ruolo direttivo da lei concretamente svolto in occasione della perquisizione straordinaria, rivestiva una posizione di garanzia che le imponeva di intervenire per impedire la commissione

di reati da parte dei suoi sottoposti ed in particolare dagli agenti di polizia penitenziaria.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il Tribunale del riesame ha del tutto logicamente desunto il pericolo di inquinamento probatorio dalle condotte di falso e depistaggio attuate dalla (omissis) e ha valutato la collaborazione prestata dalla ricorrente nella identificazione dei soggetti ripresi dalle telecamere per affermare che le esigenze connesse a detto pericolo erano meno gravi rispetto agli altri indagati, tanto che alla (omissis) è stata applicata la misura degli arresti domiciliari senza applicazione del divieto di comunicare con persone non conviventi, che è stato invece imposto ad altri indagati, cosicché in relazione alle esigenze di cui alla lettera a) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. il motivo è manifestamente infondato.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato, anche in questo caso la ricorrente pone a sostegno del motivo di ricorso una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dal Tribunale del riesame che ha evidenziato che la (omissis) non solo si è astenuta dall'impedire che gli agenti picchiassero i detenuti, ma ha esercitato direttamente violenza sugli stessi, cosicché sotto tale profilo il motivo risulta inammissibile.

Le doglianze della ricorrente, invero, si risolvono nel «dissenso» sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal Tribunale del riesame, operazione vietata in sede di legittimità, attaccando l'ordinanza impugnata tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte di cassazione.

Il Tribunale del riesame ha pure desunto, del tutto logicamente, il pericolo di reiterazione dall'elevato numero dei fatti di reato per i quali sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi e dalla loro gravità, in quanto esprimono la mancanza di senso di umanità in coloro che li hanno commessi. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che dalle dichiarazioni dei detenuti emerge che la (omissis) era solita, anche prima dei fatti per i quali si procede in questa sede, avvalersi del manganello per picchiare ingiustificatamente i detenuti.

La ricorrente non si confronta con tali argomenti cosicché il motivo di ricorso risulta generico.

È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,



Lavorato, Rv. 259425).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Maria Vassichelli

